

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS DELLA
MONTAGNA E L'ASST DELLA VALCAMONICA PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E DI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA
STRUMENTALE – 1° QUADRIMESTRE 2016**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

4. che con la Delibera n. 4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2016, prevedendo altresì che entro il 31.12.2015 siano siglati i contratti quadrimestrali per l'esercizio 2016, la cui valorizzazione è pari ai 4/12 di quanto negoziato tra ASL ed erogatori per l'anno 2015;

5. che a decorrere dall'anno 2008 il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione;

6. che per la peculiarità dell'ASL di Vallecamonica-Sebino, unica realtà in Regione Lombardia, il primo contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici, ex DGR VI/47508/1999, con l'Ospedale di Vallecamonica costituito dai presidi ospedalieri di Esine e di Edolo a gestione diretta dall'ASL stessa, è stato stipulato nell'anno 2014;

7. che con la Delibera n. 4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale, ha stabilito le modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2016, prevedendo altresì che entro il 15.01.2016 siano siglati i contratti quadrimestrali per l'esercizio 2016, la cui valorizzazione è pari ai 4/12 di quanto negoziato tra ASL ed erogatori per l'anno 2015;

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR n. 4702 del 29.12.2015 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;

Vista la legge regionale n. 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

l'ATS della Montagna

e

l'ASST della Valcamonica

fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato tra le stesse parti nel 2014, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra ATS della Montagna e l'ASST della Valcamonica per quanto concerne le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale.

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art 5, integrano il contratto già stipulato tra l'Asl della Vallecamonica-Sebino e l'Ospedale di Valcamonica nel 2014 , per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative si applicano a tutta la produzione sia di attività di ricovero e cura che di attività legata alla erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e per gli stranieri rendicontati con onere "8", e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati a produzione

effettiva, secondo la normativa valida per l'anno 2016 che regola i flussi di mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ATS di residenza che sono tenutarie della quota capitaria, della regolamentazione dell'accesso ai servizi e della erogazione degli stessi. Ciò non significa altresì che queste prestazioni non debbano essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Quanto appena detto vale sia per le prestazioni di ricovero che per quelle di specialistica ambulatoriale che dovranno essere controllate secondo le quantità e le modalità individuate dalla DGR che ha definito le regole di esercizio 2016.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.16 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.16.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di ricovero e di specialistica

Per il primo quadrimestre si individua una quota pari ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2015 relativamente alle attività di ricovero e cura e di

quelle di specialistica ambulatoriale, quantificate rispettivamente in **euro 10.963.403,00=** e in **euro 4.635.982,00=**, cui si aggiungono **euro 76.058,00=** per le prestazioni di screening. A tale importo si aggiungono inoltre **euro 210.788,00=** destinati alle **attività per sub-acuti** ed euro **50.333,00=** per le Nuove Reti Sanitarie.

L'assegnazione annuale delle risorse sarà individuata entro il 30.04.2016 in applicazione delle regole previste al capitolo 3.1.2 "Programmazione, negoziazione e contrattualizzazione" della DGR n. X/4702 del 29.12.2015.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dalle ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dalle ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2016.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e cura e di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni di ricovero e cura e quelle relative alla specialistica ambulatoriale tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema. .

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto
--

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 6

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2016 al 30.04.2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE ASST DELLA VALCAMONICA

Dott. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE